

**Possibili due difensori per l'ente accusato.
(Cass. Pen. Sez. VI, 22 aprile-25 maggio 2021, n. 20728)**

L'effetto estensivo a favore dell'ente con riferimento al ricorso per cassazione proposto dall'imputato del reato da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente non si produce se il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato inammissibile. Inoltre, in applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 231/2001, devono estendersi all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato, per cui anche nel processo nei confronti degli enti collettivi opera l'art. 96 c.p.p. che attribuisce all'imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. RICCIARDELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORGI Maria – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.A., nata a (OMISSIS);

D.N.F., nato a (OMISSIS);

P.F., nato a (OMISSIS);

R.A., nato a (OMISSIS);

Ente Giuridico "Interporto Padova Spa".

avverso la sentenza del 12/04/2019 della Corte di Appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dr. Cimmino Alessandro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di G.A., l'annullamento con rinvio della sentenza per la responsabilità civile degli altri imputati, il rigetto della censura per difetto di giurisdizione, l'annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione atti alla Corte di appello di Venezia quanto alle statuizioni per l'ente giuridico "Interporto Padova S.p.a."; udito l'avvocato Gianluca Calderara, sostituto processuale dell'avvocato Luisa Londei, difensore della parte civile non ricorrente Regione Veneto, che deposita nota spese, memoria e conclusioni scritte cui si riporta; udito l'avvocato Fabio Pinelli, sostituto processuale dell'avvocato Alberto Berardi, difensore di fiducia di D.N.F., P.F. e R.A., che chiede l'accoglimento dei ricorsi; uditi gli avvocati Barbara Bisinella e Enrico Mario Ambrosetti, difensori di fiducia dell'ente giuridico "Interporto Padova S.p.a." che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito l'avvocato Gianni Morrone, difensore di fiducia di G.A., che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Padova emessa in data 5 luglio 2012, ha ridotto la sanzione pecuniaria disposta nei confronti di Interporto Padova S.p.a. ad Euro 20 mila e rideterminato in Euro 28 mila quella inflitta a Log System S.c.a.r.l., ha respinto la domanda di risarcimento della Regione Puglia nei confronti di R.A. per il capo A e rideterminato in Euro 40 mila l'entità del risarcimento sempre per il medesimo capo A, a carico di D.N. e P., oltre alla condanna dei predetti alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, ha ridotto l'entità del risarcimento del danno in favore dell'altra parte civile Regione Veneto a carico di D.N., G. e R., con condanna alle spese del grado.

Gli imputati G.A., D.N.F., P.F. e R.A. sono stati chiamati a rispondere dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex artt. 110,81 e 640-bis c.p., unitamente agli enti giuridici "Interporto Padova S.p.a". e "Log System S.c.a.r.l.", cui é stato contestato l'illecito amministrativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24.

L'ipotesi accusatoria concerne delle truffe per l'indebita percezione di somme derivanti da fondi di investimento Europei, che la comunità stanziava per la realizzazione di progetti di sviluppo, cofinanziati altresì a livello statale e regionale. Nel caso di specie, i progetti e i

relativi fondi venivano gestiti dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia, costituitesi entrambe parti civili.

Oltre agli imputati, sono state chiamate a rispondere per l'illecito amministrativo da reato anche le persone giuridiche destinatarie dei contributi.

Con pronuncia in data 5 luglio 2012, il G.u.p. del Tribunale di Padova, all'esito di giudizio abbreviato, confermava l'impianto accusatorio.

In particolare, il giudice di primo grado applicava la prescrizione ai fatti per i quali erano già maturati i relativi termini (truffa correlata al progetto per il "(OMISSIS)", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e, per il resto, condannava le persone fisiche per il delitto di cui all'art. 640-bis c.p. e, per l'effetto, gli enti giuridici in ordine agli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24.

Agli imputati veniva addebitata la mancanza di inerenza di una parte dei costi sopportati dalla Regione e, in particolare, il fatto di aver presentato a rendiconto anche delle spese non inerenti al singolo progetto di volta in volta indicato; ciò aveva comportato l'indebita liquidazione, a carico degli enti pubblici ed a beneficio delle società organizzatrici, di importi superiori a quelli effettivamente spettanti.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza emessa in data 22 gennaio 2015, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva tutti gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste e, conseguentemente, riteneva gli entigiuridici in questione non tenuti a rispondere degli illeciti amministrativi contestati.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia.

La Corte di cassazione con sentenza emessa in data 22 marzo 2016 in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo fondate le censure sulla omessa valutazione delle prove a carico (testimonianze dei lavoratori e dichiarazioni confessorie rese dai coimputati G.A. e B.P., quest'ultimo patteggiante la pena ex art. 444 c.p.p., preso atto del maturato termine di prescrizione annullava senza rinvio la sentenza nei confronti di G.A., D.N.F., P.F. e R.A. per essere i reati estinti per prescrizione, ed annullava la sentenza nei confronti dei due enti giuridici Interporto Padova S.p.a. e Log System S.c.a.r.l. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.

La Corte di appello di Venezia, dopo una interlocuzione con il presidente del collegio di legittimità, ritenendo di interpretare il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, che nulla aveva statuito in merito alle domande della parti civili, sulla base del riferimento esplicito nella motivazione anche al rinvio per il giudizio per le statuizioni civili, stante il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile, disponeva anche in merito alle stesse, riformando parzialmente le condanne che erano state emesse nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo ininfluenza il fatto che le parti civili non avessero proposto ricorso

per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva assolto gli imputati e revocato le precedenti statuizioni di condanna.

Nel merito delle accuse, la Corte di appello, salvo ritenere fondato il motivo di appello di R. relativo al capo A (in merito alle prestazioni rese dalla "K Communication S.p.a." nell'ambito del progetto (OMISSIS) finanziato dalla Regione Puglia per l'importo di Euro 132.895,48) ed escludere la solidarietà passiva degli imputati ai fini risarcitori per la truffa correlata al progetto (OMISSIS) in favore della Regione Veneto e ridurre l'entità del risarcimento, ha ripercorso e condiviso le valutazioni espresse nel giudizio di primo grado, esaminando le risultanze istruttorie (documentazione contabile, testimonianze e dichiarazioni degli imputati), ed ha ritenuto fondate le accuse contestate a R., G., D.N. e P. ai fini della responsabilità civile e di quella amministrativa dei due enti chiamati a risponderne, per la quantificazione fraudolentemente maggiorata delle spese riferibili ai tre progetti finanziati (OMISSIS) (Regione Puglia), (OMISSIS) e (OMISSIS) (Regione Veneto), senza occuparsi della truffa correlata al progetto per il "(OMISSIS)", perché già dichiarata prescritta in primo grado.

In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti, la Corte ha confermato le valutazioni del G.u.p. in merito oltre che ai profili attinenti al beneficio arrecato all'ente ed all'assenza di un modello organizzativo di prevenzione dei reati, anche in merito alla riconosciuta sussistenza del reato presupposto relativo alla truffa ascritta al capo A) a carico di G.A., quale dipendente addetta alla contabilità di "Magazzini Generali S.r.l." in concorso con il presidente del C.d.A. S.R., sebbene costui sia stato assolto nel separato giudizio ordinario con la formula del non aver commesso il fatto, a causa della scelta della predetta coimputata di avvalersi della facoltà di non rispondere, e quindi per effetto della inutilizzabilità nel giudizio ordinario delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dalla G., utilizzabili invece nel giudizio abbreviato.

La Corte territoriale ha, poi, preso atto della intervenuta rinuncia da parte di "Interporto Padova S.p.a." (società che ha incorporato la "Magazzini generali S.p.a.", diretta beneficiaria della truffa, succedendole nella responsabilità ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 29) ai motivi di appello concernenti la responsabilità, avendo limitato l'atto di appello originario ai soli motivi concernenti la misura della sanzione pecuniaria, rispetto alla quale era intervenuto anche il consenso della Procura generale in udienza; conseguentemente, ha ritenuto legittimata la predetta parte privata in sede di rinvio ad avvalersi ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72 del solo effetto estensivo nei limiti del motivo articolato dalla imputata appellante del reato presupposto, ovvero da G.A., correlati alla verifica delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e con esclusivo riferimento alla sussistenza dei profili oggettivi del reato senza considerare i motivi personali riferibili all'ente, afferenti la c.d. colpa di organizzazione, ritenendo anche per questa ragione non rilevante la questione di legittimità costituzionale dedotta dalla predetta parte privata con riferimento al D.Lgs. n.

231 del 2001, art. 29 disciplinante gli effetti della fusione ai fini della responsabilità amministrativa della persona giuridica.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, G.A. ha dedotto i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in merito alle argomentazioni difensive in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa e della conseguente insussistenza della responsabilità civile.

In particolare, dopo aver condiviso le premesse della Corte territoriale in merito all'ambito di cognizione devoluto dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, nel senso di ritenere che anche il profilo della insussistenza dell'elemento oggettivo del reato dovesse ritenersi compreso nella cognizione della Corte anche per la posizione dell'ente giuridico "Interporto Padova S.p.a." in dipendenza dell'effetto estensivo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72, con la conseguenza che, stante la loro intima connessione, il giudice del rinvio era tenuto ad occuparsi del profilo oggettivo della sussistenza del reato sia ai fini della responsabilità civile dell'imputata e sia ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente. Con l'ulteriore conseguenza che sebbene avesse rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, detto ente fosse comunque legittimato a svolgere ogni utile difesa sul punto investito dal motivo non personale dedotto dall'imputata G., in dipendenza dell'effetto estensivo dell'impugnazione limitatamente al motivo non personale.

Deduce sul punto la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il contenuto di una memoria difensiva prodotta dall'Ente Interporto Padova S.p.a. in data 13 marzo 2019 (allegata al ricorso), che attraverso il reperimento di tutta la documentazione raccolta aveva il compito di facilitarne l'esame, e consentire di meglio valutare il contenuto definito confessorio delle dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Dalla valutazione di siffatta documentazione sarebbe emerso come la rendicontazione delle attività finanziate non fosse stata affetta da alcuna fraudolenta sopravvalutazione, e, sebbene relativa solo al progetto (OMISSIS), poteva avere uguale valenza anche per il progetto (OMISSIS), ascritto alla ricorrente al capo C).

Si censura poi la confusione dei capi di imputazione, riproduttivi degli stessi fatti, ascritti singolarmente ai diversi imputati concorrenti, senza tenere conto che alcune delle contestate sopravvalutazioni per le prestazioni dei dipendenti non sarebbero riferibili alla ricorrente (come per le fatture (OMISSIS) E), oltre ad essere frutto di mere supposizioni della P.G. nel computo delle ore lavorative che si sarebbero dovute rendicontare per ogni singolo dipendente.

3. Con atto a firma del procuratore speciale e difensore di fiducia, avv. Barbara Bisinella, l'Ente Interporto Padova S.p.a. ha dedotto i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

Preliminarmente si osserva che l'ente Interporto Padova S.p.a. possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione sul punto della decisione della Corte di appello di Venezia concernente il profilo dell'elemento oggettivo del reato presupposto dell'illecito amministrativo per l'effetto estensivo dell'appello proposto dall'imputata G. su tale punto della decisione impugnata, dovendo tale effetto estensivo operare anche per il successivo mezzo di impugnazione.

Ciò in applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72, poiché la valutazione della sussistenza del reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente coincide con la valutazione che è stata demandata alla Corte di appello quale giudice di rinvio con riguardo alla sussistenza a carico dell'imputata G. degli elementi fondanti il riconoscimento della sua responsabilità civile derivante dal medesimo reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

Per tali ragioni si fa proprio il ricorso per cassazione interposto dall'imputata G.A. e si insiste perché la Corte di Cassazione voglia valutare anche con riguardo alla posizione di Interporto Padova S.p.a., in virtù dell'effetto estensivo, i motivi di doglianza da intendersi qui richiamati.

3.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione in merito alla intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo. In particolare, deduce che già all'udienza preliminare del 28 febbraio 2012 si era rilevato che in base alla data della richiesta di rinvio a giudizio emessa il giorno 16 febbraio 2012, il termine di anni cinque ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 decorrente dalla data del commesso reato (in (OMISSIS)) era già maturato, e ciò vale anche se si volesse ritenere che il reato si è consumato in data 27 settembre 2006 come sostenuto dal Gup.

La Corte di appello non ha affrontato affatto questo aspetto e ciò ne determina il relativo vizio della motivazione.

Si obietta, inoltre, che ai fini della interruzione del termine di prescrizione non poteva avere rilievo la prima richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 29 aprile 2011 essendo stata dichiarata nulla all'udienza del 8 luglio 2011 perché non preceduta dall'avviso ex art. 415-bis c.p.p..

Si spiegano poi le ragioni in diritto che non giustificerebbero la diversa interpretazione seguita dal Procuratore generale della Corte di appello nel primo giudizio poi annullato, secondo cui l'atto interruttivo non perde tale sua rilevanza agli effetti dell'interruzione anche se dichiarato nullo.

3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione della Costituzione e si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 27,3 e 117 Cost. e art. 7 Cedu, con riferimento alla disciplina della fusione contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 29.

Trattandosi di una questione rilevabile di ufficio la Corte di appello avrebbe dovuto occuparsene anche a prescindere dall'effetto estensivo dell'appello di G..

Inoltre, si censura l'interpretazione costituzionalmente orientata seguita dalla Corte di appello secondo cui l'art. 29 cit. non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva ma comporta sempre la necessità di verificare la sussistenza della c.d. colpa di organizzazione in capo all'ente risultante dalla fusione, che subentra nella responsabilità dell'ente incorporato.

Da tale premessa la Corte di appello ha ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale anche perché afferendo ad un profilo soggettivo della responsabilità dell'ente, non rientrerebbe nell'ambito della cognizione delimitato dai motivi dell'appellante G., trattandosi di un profilo personale non comune.

Si censurano poi le valutazioni della Corte di merito in punto di accertamento della colpa di organizzazione in capo all'Ente Interporto S.p.a. che ha incorporato l'ente Magazzini Generali S.r.l., a beneficio del quale si assume essere stata consumata la truffa, non potendosi costruire una colpa ex post successiva all'evento, per effetto della constatata assenza di un modello di organizzazione tanto nell'ente incorporato che in quello incorporante, ma in epoca postuma alla commissione del reato e quindi al di fuori di una correlazione di detta colpa con tale fatto.

Sempre sul punto, si osserva che una interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe rendere rilevante ai fini della colpa la valutazione dell'appartenenza dei due enti interessati dalla fusione ad un medesimo ente controllante, laddove nel caso di specie tra Interporto Padova S.p.a. e Magazzini generali S.r.l. non vi era alcun collegamento societario prima della fusione.

Si censura la valutazione operata dalla Corte di appello che ha ritenuto di addebitare all'ente incorporante una mancanza di diligenza nell'effettuare le doverose indagini sulla società incorporata attraverso una due diligence che è stata invece affidata ad una società di revisione, e che non ha investito la verifica dell'esistenza del modello di organizzazione, non rientrando tra le competenze della società Interporto S.p.a. stabilire quali controlli avrebbe dovuto fare o non fare la società di revisione.

Si denuncia, poi, la mancanza di valutazioni nella sentenza impugnata rispetto alla questione di legittimità anche sotto il parametro dell'art. 3 Cost. con riferimento alla diversa disciplina della cessione di azienda di cui al D.Lgs. n. 231 del 2011, art. 33, che prevede il subentro nella responsabilità amministrativa dell'ente cessionario solo a determinate condizioni come obbligato solidale e previa escussione del cedente e con limitazione alle sole sanzioni che risultino dai libri contabili obbligatori.

Emerge poi evidente, secondo il ricorrente, la rilevanza in concreto della questione tenuto conto che nei confronti di Interporto Padova S.p.a. vi è totale assenza di ogni profilo di colpa in ordine agli illeciti contestati, risolvendosi l'addebito in una responsabilità oggettiva per fatto altrui.

3.3. Con il terzo motivo deduce la nullità per omessa notifica all'altro difensore di fiducia (avv. Enrico Ambrosetti) nominato dall'Ente Interporto Padova S.p.a. dell'avviso ex art. 548 c.p.p., comma 2, del deposito della sentenza della Corte di appello.

Il deposito é intervenuto in data successiva al termine di novanta giorni indicato ex art. 544 c.p.p. nel dispositivo della sentenza, con l'effetto che si imponeva l'avviso di deposito ad entrambi i difensori.

Pertanto, in forza del principio di autonomia delle impugnazioni spettanti al difensore ed all'imputato, il gravame proposto da uno dei difensori non consuma il diritto di autonoma impugnazione spettante al codifensore.

Si tratta di una questione che investe la correttezza del rapporto processuale per l'udienza fissata in sede di legittimità, sulla base dell'analogo principio affermato per la citazione in appello, secondo cui deve ritenersi nullo il decreto di citazione in appello se non preceduto dal menzionato avviso di deposito, non essendo decorsi i termini per impugnare, perché ciò comprometterebbe l'esercizio del diritto di impugnazione spettante all'imputato, con argomento quindi valido per il diritto di impugnazione spettante al codifensore (Sez. 5, n. 44863 del 7 ottobre 2014).

Sul punto si denuncia come erronea l'interpretazione dell'art. 39 D.Lgs. cit. seguita dalla Corte di appello secondo cui l'ente non avrebbe, diversamente dall'imputato, ma analogamente alla parte civile, la facoltà di nominare due difensori.

4. In data 30 marzo 2021 ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Enrico Ambrosetti, quale secondo difensore dell'ente Interporto Padova S.p.a., a seguito della comunicazione del deposito della sentenza della Corte di appello disposta dalla Corte di cassazione all'udienza del 19/11/2020 perché precedentemente omessa.

Con detto ricorso si eccepisce la nullità della sentenza per mancata rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 29 in relazione agli artt. 27,3 e 117 Cost..

Si ribadisce la non manifesta infondatezza della incostituzionalità della disciplina della fusione in relazione agli effetti penali sanzionatori che derivano per l'ente subentrante non solo dalle sanzioni pecuniarie ma anche dall'esclusione della possibilità di partecipare a procedure d'appalto Europee per effetto dell'iscrizione ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 80 nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Si osserva che la questione può essere sollevata nonostante la rinuncia ai motivi di appello in punto di accertamento dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa dell'ente.

Ciò in considerazione del doveroso controllo che compete d'ufficio al giudice in punto di verifica delle formule assolutorie previste dall'art. 129 c.p.p. che costituiscono una eccezione ai limiti del principio devolutivo.

Si evidenziano poi i profili di palese incostituzionalità del cit. D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 29 che introduce una forma di responsabilità oggettiva dell'ente incorporante in violazione dei principi della personalità della responsabilità penale e della colpevolezza.

Si obietta che la c.d. colpa di organizzazione non può essere confusa come ha fatto la Corte di appello con la colpa da "incorporazione", relativa alle modalità con cui è stata operata la fusione, quindi in una fase successiva e slegata dal reato posto a base della responsabilità, stante la natura sostanzialmente penale della responsabilità amministrativa degli enti e l'assenza di nesso di causalità rispetto ad una ipotetica colpa successiva al fatto da cui discende.

Si ribadisce l'assenza di collegamenti tra la società incorporante e quella incorporata, non legate da rapporti infrasocietari, e quindi non riconducibili ad un gruppo sottoposto al controllo di una medesima holding.

Infine, si ribadisce la ingiustificata diversità di effetti che la cessione dell'azienda determina rispetto alle responsabilità dell'ente cedente, che si trasferiscono entro i limiti di quanto risulta dai libri contabili obbligatori o di cui il cessionario è a conoscenza.

5. Con atto a firma del comune difensore di fiducia, P.F., R.A. e D.N.F. hanno dedotto i comuni motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

5.1. Con il primo motivo denunciano la violazione di legge per il difetto di giurisdizione del giudice penale, dovendosi la sentenza annullare con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p..

In particolare con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 20,74,76,621 e 622 c.p.p. essendo erronea l'interpretazione seguita dalla Corte di appello nel ritenere che la Corte di cassazione nel disporre annullamento delle statuizioni penali senza rinvio per prescrizione dei reati e con rinvio al giudice penale per la responsabilità amministrativa degli enti, abbia esteso il rinvio al medesimo giudice penale anche per il giudizio sulle statuizioni civili.

Al contrario, si osserva che per effetto del disposto annullamento senza rinvio nei confronti degli imputati per prescrizione dei reati, i predetti hanno definitivamente perso la veste processuale di parti del giudizio nel procedimento penale che avrebbe dovuto proseguire soltanto ai fini dell'accertamento della responsabilità degli enti giuridici.

Ciò discende chiaramente dalla previsione degli artt. 74 e 76 c.p.p. che per l'esercizio dell'azione civile nel processopenale pongono come condizione che l'obbligato al risarcimento del danno rivesta la qualifica di imputato.

Quindi, quando la veste di imputato venga meno, come nel caso di specie per la prescrizione dei reati, le questioni attinenti alle domande risarcitorie devono inevitabilmente rientrare nella sede naturale della giurisdizione civile.

Le valutazioni della Corte di merito sono, quindi, erronee perché la sentenza emessa dalla Corte di cassazione non ha disposto l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al

giudice penale, poiché dalla motivazione della relativa sentenza si evince solo che il giudizio sulla responsabilità civile deve proseguire ma nulla è stato detto sulla individuazione del giudice di rinvio.

Inoltre, è errata anche la mancata applicazione dell'art. 622 c.p.p. che disciplina l'annullamento ai soli effetti civili, non potendosi condividere il rilievo secondo cui nel caso di specie l'annullamento con rinvio in relazione alla responsabilità penale degli enti avrebbe come conseguenza che l'accertamento del reato presupposto non potrebbe essere svolto che davanti allo stesso giudice anche agli effetti civili, in ragione dell'evidente connessione tra le varie ipotesi di reato ascritte agli imputati.

Al contrario si rileva che la Corte di Cassazione nulla ha specificato al riguardo, che l'interlocuzione formale tra il Presidente del Collegio giudicante della Corte di merito con il Presidente del Collegio di legittimità che ha emesso la sentenza è priva di qualsivoglia valore processuale, che l'attivazione del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. non poteva essere attivato dagli imputati ricorrenti, perché riservato per legge al solo "condannato".

Infine, è errato anche il ritenuto collegamento tra la responsabilità civile degli imputati e la responsabilità amministrativa degli enti, atteso che il reato presupposto dell'illecito amministrativo contestato agli enti citati a giudizio - Interporto Padova S.p.a. e Log System S.c.a.r.l. - non rientra tra quelli contestati ai predetti imputati ricorrenti, essendo relativo solo alla truffa correlata al progetto (OMISSIS).

5.2. Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle contestazioni che andavano riqualficate in tentativo, essendo comunque tale derubricazione sebbene non rilevante agli effetti penali necessaria ai fini della liquidazione del danno risarcibile, non sussistendo danno emergente in relazione a somme di denaro non corrisposte dalle Regioni che hanno finanziato i progetti interessati dalle truffe prescritte.

In particolare per D.N. si rileva che con riferimento alla truffa correlata al progetto (OMISSIS) si contesta l'erogazione di Euro 17.054,00 non dovuto a fronte di un saldo ancora da erogare di Euro 26.583,68, con conseguente assorbimento del danno.

Con riferimento al progetto (OMISSIS) per il quale il danno è stato determinato in complessivi Euro 40 mila previa decurtazione dell'importo di Euro 116.766,48 relativo alla effettività della fornitura delle I.R.U., si censura l'omessa motivazione sul rilievo dedotto in appello che l'importo del danno era stato liquidato sulla base delle voci rendicontate in esubero e non sulle somme effettivamente corrisposte dalla Regione Puglia.

In particolare non si sarebbe tenuto conto che a fronte di una rendicontazione per Euro 857.651,50, la regione Puglia aveva effettivamente versato per questo progetto Euro 812.929,96, con la conseguenza che la differenza tra l'importo versato e rendicontato, pari ad Euro 44.721,54 andava detratto dall'importo del danno.

5.3. Con il terzo motivo denunciano vizio della motivazione in merito alla responsabilità civile, con riferimento alla tipicità della condotta ed all'elemento soggettivo del reato.

In particolare con riferimento al metodo di calcolo dei costi indiretti, si rileva che la Corte di merito non ha tenuto conto della fonte amministrativa che ne disciplina il sistema di rendicontazione, che prevede che allorché il personale della struttura sia impiegato solo parzialmente nel progetto il relativo costo vada ripartito pro quota. Il predetto sistema prevedeva un formulario informatico rigido non modificabile e neppure era richiesto ai fini della liquidazione da parte dell'ente finanziatore che ne fossero specificati i criteri di calcolo. Si rileva anche l'irrisorietà a livello percentuale degli importi ritenuti come impropriamente rendicontati rispetto all'entità dell'importo finanziato (747 mila Euro, a fronte delle 17 mila Euro riferite all'indebito rimborso delle prestazioni della segretaria C.C.).

Ulteriori censure si muovono per le rendicontazioni relative alle prestazioni di Ca., V., P. e B. nell'ambito del progetto (OMISSIS), essendosi trattato per Ca. di mere irregolarità formali nell'emissione delle fatture e per V. e P. di valutazioni presuntive argomentate sullo scarso apporto offerto al progetto desunto dai loro nomi solo nei titoli di coda del contributo video, per B. per le erronee presunzioni del carattere fraudolento della relativa intestazione delle fatture.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da G.A. e dall'ente Interporto Padova S.p.a. sono inammissibili.

Si deve subito evidenziare come entrambi i predetti ricorrenti abbiano male inteso la rilevanza dell'effetto estensivo dell'impugnazione, confondendo le conseguenze favorevoli per l'ente o per l'imputato che derivano dall'accoglimento dei motivi di impugnazione non esclusivamente personali proposti dall'imputato o dall'ente in applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 72, con il potere di autonoma impugnazione della decisione di rigetto che non accogliendo i motivi di impugnazione non solo non produce alcun effetto estensivo ma neppure determina una riammissione del potere di impugnare della parte rimasta inerte o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile per rinuncia.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in relazione all'art. 587 c.p.p., di cui il cit. D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 72 riproduce lo stesso schema in tema di effetto estensivo, colui che partecipi ad una fase di impugnazione nel giudizio solo in ragione dell'estensione in suo favore dell'impugnazione di altro coimputato può svolgere ogni difesa sul punto, nella fase di impugnazione in cui si deve decidere la fondatezza del motivo non personale, ma non è legittimato a proporre autonomamente impugnazione avverso la decisione che abbia respinto il motivo altrui, pur non esclusivamente personale (Sez. 6, n. 2767 del 19/12/1994, Rv. 200679; Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006, Dalipi, Rv. 233152).

In altri termini, l'estensione dell'impugnazione relativa a motivo non esclusivamente personale non costituisce una sorta di restituzione nel termine per riaprire autonomamente il giudizio sul punto della decisione cui si riferiva il motivo comune altrui.

Lo scopo dell'istituto ex art. 587 c.p.p., é quello di evitare giudicati contrastanti e di evitare disparità tra coimputati che si trovino nell'identica situazione quando almeno uno dei coimputati abbia ottenuto il riconoscimento di ragioni non esclusivamente personali, non invece quello di rimettere in termini per l'impugnazione il coimputato che non abbia impugnato la decisione per svolgere in piena, discrezionale e incondizionata autonomia quella difesa che non ha azionato o alla quale abbia rinunciato.

Con il proprio ricorso l'imputata G.A., sembra fare proprie le doglianze che l'ente Interporto Padova S.p.a. non avrebbe potuto più proporre come autonomo motivo di impugnazione per effetto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità intervenuta in modo irretrattabile nel corso del giudizio di appello, senza tenere conto che le uniche statuizioni a suo carico sono quelle relative alla responsabilità civile dipendente da reato, che non sono state invece oggetto di censure specifiche ed ammissibili da parte della predetta ricorrente.

In merito alla dedotta omessa valutazione della memoria riepilogativa della documentazione già acquisita agli atti, prodotta dall'ente Interporto Padova S.p.a., chiamato a rispondere per il reato ascritto alla ricorrente G.A. al capo A), deve rimarcarsi la genericità dei richiami operati a titolo esemplificativo ai dati contabili che secondo l'assunto difensivo dimostrerebbero la coerenza delle rendicontazioni delle spese rispetto alle attività effettivamente svolte, sia per il carattere reiterativo di doglianze già motivatamente affrontate e respinte dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, in linea con le ragioni che hanno determinato l'annullamento in sede di legittimità della sentenza di assoluzione del giudice di appello, e sia perché non pertinenti rispetto al giudizio di responsabilità penale posto a fondamento delle statuizioni civili emesse nei confronti della ricorrente.

In particolare, non é dato comprendere le ragioni per le quali la documentazione allegata alla memoria avrebbe consentito di superare il valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa imputata che ha ammesso di aver contribuito alla dilatazione del numero delle ore lavorate dai dipendenti di "Magazzini Generali" e "Log System" rispetto alle ore effettivamente dedicate ai progetti finanziati "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", con la consapevole sovrastima dei rendiconti per obbedire alle direttive del legale rappresentante S.R..

A fronte di una motivazione che non presenta vizi logici in riferimento alla valutazione della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni confessorie riscontrate da quelle rese dai lavoratori delle predette società e dal coimputato Be., che ha definito la propria posizione con il patteggiamento ex art. 444 c.p.p., le censure della ricorrente appaiono volte a rimettere in discussione i presupposti fattuali della propria responsabilità civile, adducendo elementi che potrebbero solo genericamente supportare le argomentazioni difensive dell'ente chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo dipendente dal reato ascritto a carico della G., attraverso una eterogenesi dei fini che si connota come inammissibile per la

genericità delle censure e la mancanza di confronto con le valutazioni dei fatti espresse nella sentenza del giudice di primo grado, confermate nel giudizio di rinvio.

2. Correlativamente, e per quanto già osservato sulle conseguenze dell'effetto estensivo dell'impugnazione, deve rilevarsi l'inammissibilità anche dei ricorsi proposti nell'interesse dell'ente Interporto Padova S.p.a. dai due difensori di fiducia.

Detto ente giuridico avrebbe potuto solo giovare di un eventuale accoglimento del motivo non personale proposto da G.A., quale imputata del reato da cui dipende la responsabilità amministrativa dell'ente Interporto Padova.

Una volta che l'appello proposto da detto soggetto giuridico è stato oggetto di rinuncia con effetto abdicativo definitivo, tale parte processuale non può che soggiacere agli effetti della decisione del giudice di rinvio non avendo autonomo potere di proporre ricorso per cassazione, non potendosi dolere del mancato accoglimento dei motivi dedotti dall'imputata del reato da cui discende la responsabilità amministrativa.

Deve qui richiamarsi il pacifico principio di diritto affermato in tema di concordato in appello, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (fra le tante, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Nel caso di specie l'ente Interporto Padova S.p.a. aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, con esclusione di quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio che sono stati accolti.

Conseguentemente, dovendosi equiparare ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 35 la sua posizione a quella dell'imputato rinunciante, alcun potere di impugnazione autonomo può residuare da tale scelta processuale, e solo l'effetto estensivo dell'accoglimento dei motivi comuni dedotti dall'imputata G. avrebbe potuto portare giovamento all'ente ex art. 72 cit. ove fosse venuto meno l'accertamento della sussistenza del reato di truffa ascritto al capo A) nei confronti della predetta imputata, quale presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5.

L'effetto estensivo a favore dell'ente con riferimento al ricorso per cassazione proposto dall'imputato del reato da cui discende la responsabilità amministrativa dell'ente non si produce se il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato inammissibile.

Pertanto, giacché tutte le questioni dedotte nei ricorsi proposti dai due difensori di fiducia dell'ente investono profili della responsabilità amministrativa dell'ente preclusi dalla rinuncia ai relativi motivi concernenti la valutazione di elementi di fatto che non hanno alcuna attinenza con i motivi del ricorso per cassazione concernenti la responsabilità penale e civile dell'imputata G.A., ne deriva che tali questioni non possano essere esaminate in

questa sede perché fuoriescono dall'ambito di operatività dell'effetto estensivo limitato ai motivi che non siano esclusivamente personali.

Ciò vale con riguardo tanto alla questione della prescrizione della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 22 quanto con riguardo alla questione di legittimità costituzionale della disciplina della fusione contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 29, in relazione agli artt. 27,3 e 117 Cost. e art. 7 Cedu.

Si tratta all'evidenza di questioni che rilevano sono ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente e che non investono, neppure indirettamente, il motivo comune all'imputata G., costituito dall'accertamento del reato commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente da parte delle persone indicate nel citato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5.

Come è noto la prescrizione delle sanzioni amministrative è regolata in modo autonomo dalla prescrizione dei reati che ne costituiscono il fondamento, essendo previsto che la prescrizione del reato precluda la contestazione dell'illecito amministrativo solo se maturata prima di tale atto (ex art. 60 D.Lgs. cit.), giacché quando la contestazione dell'illecito è stata già formalizzata si produce un effetto sospensivo definitivo che preclude la prescrizione dell'illecito amministrativo fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza alcuna correlazione con la prescrizione del reato maturata nel corso del giudizio (art. 22, comma 4, D.Lgs. cit.).

Con riguardo alla disciplina della fusione dell'ente di cui all'art. 29 cit. poiché investe la rilevanza delle vicende modificative dell'ente rispetto alla persistenza della responsabilità amministrativa ed alle conseguenze che ne derivano a carico degli enti che subentrano a quello originariamente responsabile, i dedotti dubbi di legittimità costituzionale non possono neppure essere presi in considerazione in questa sede per le limitazioni conseguenti all'effetto devolutivo del ricorso proposto dall'imputata G. che evidentemente non involgono in alcun modo tale problematica, stante la già rilevata originaria inammissibilità degli autonomi ricorsi proposti dall'ente su tali specifici punti.

3. In chiusura della trattazione dei ricorsi proposti dall'ente Interporto Padova S.p.a. è doveroso precisare che la questione dedotta nel terzo motivo del ricorso dell'avv. Bisinella riguardante l'omessa notifica all'altro difensore di fiducia (avv. Enrico Ambrosetti), nominato dall'ente, dell'avviso ex art. 548 c.p.p., comma 2, del deposito della sentenza della Corte di appello, è stata ritenuta fondata essendosi proceduto in questa sede di legittimità a rinviare l'udienza per dare modo al secondo difensore di proporre ricorso per cassazione.

Deve ritenersi errata, infatti, l'interpretazione dell'art. 39 D.Lgs. cit. seguita dalla Corte di appello secondo cui l'ente non avrebbe, diversamente dall'imputato, ma analogamente alla parte civile, la facoltà di nominare due difensori di fiducia.

Tale disposizione disciplina solo le forme di costituzione e rappresentanza dell'ente ai fini della partecipazione al procedimento penale, secondo uno schema che ricalca quello della costituzione della parte civile regolato dall'art. 78 c.p.p..

E' previsto il deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente, a pena di inammissibilità, la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante, il nome ed il cognome del difensore, l'indicazione della procura, la sottoscrizione del difensore e la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

Non vi é, invece, alcun richiamo alle disposizioni processuali che limitano la difesa delle parti private nel processopenale alla nomina di un solo difensore ex art. 100 c.p.p..

Pertanto, in applicazione dell'art. 35 D.Lgs. cit., devono estendersi all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato, ed in particolare, per quello che qui rileva, l'art. 96 c.p.p. che attribuisce all'imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

Non é ravvisabile, invero, alcuna incompatibilità strutturale o funzionale di detta disposizione con la disciplina che regola la rappresentanza e le formalità di costituzione dell'ente chiamato a rispondere per illecito amministrativo da reato, essendo la limitazione del numero di difensori una scelta libera del legislatore che non é imposta dalle peculiarità della natura di ente giuridico della parte processuale, come dimostra la irrilevanza a tale fine se la parte civile sia un ente giuridico o una persona fisica.

In mancanza di una limitazione espressa dello stesso tenore di quella prevista per la difesa delle parti private nel processo penale dall'art. 100 c.p.p., non può che applicarsi la regola generale prevista dall'art. 35 del D.Lgs. cit. che estende all'ente tutte le disposizioni processuali relative all'imputato, fatta eccezione per quelle che risultino inapplicabili per oggettiva e strutturale incompatibilità, in ragione della natura giuridica della soggettività dell'ente rispetto alla qualità di persona fisica dell'imputato.

4. Passando all'esame dei motivi di ricorso degli imputati P.F., R.A. e D.N.F., si deve premettere che non sono sindacabili in sede di ricorso per cassazione le valutazioni operate dalla Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, né la correttezza delle soluzioni adottate in sede di annullamento con rinvio, atteso che le determinazioni della sentenza di annullamento sono vincolanti per il giudice di rinvio e considerato che a norma dell'art. 628 c.p.p., comma 2, la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione.

I ricorrenti sollevano con il primo motivo la questione della corretta individuazione del giudice di rinvio davanti al quale avrebbe dovuto proseguire il giudizio sulla responsabilità civile degli imputati.

Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, anche a seguito dell'interlocuzione con il presidente del Collegio di legittimità sollecitata ex art. 624 c.p.p., comma 2, per meglio chiarire e specificare l'ambito della cognizione rimessa al giudice penale di rinvio per effetto del disposto annullamento parziale della sentenza limitatamente alle statuizioni penali senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati e con rinvio per la responsabilità amministrativa degli enti, é stata esclusa l'applicazione dell'art. 622 c.p.p., che, altrimenti,

avrebbe imposto nella sentenza di annullamento la espressa indicazione del rinvio davanti al giudice civile competente in grado di appello.

Quindi, concordemente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non é revocabile in dubbio che la sentenza di annullamento abbia investito la cognizione del giudice penale di rinvio non solo per il giudizio sulla responsabilità amministrativa degli enti ma anche per il giudizio sulle statuizioni civili, a seguito dell'annullamento delle pronunce assolutorie emesse dal giudice dell'appello che aveva comportato la mancata conferma delle condanne al risarcimento dei danni emesse nel giudizio di primo grado nei confronti degli imputati. La prosecuzione del giudizio civile non poteva perciò che avere luogo dinanzi al giudice penale indicato dalla Corte, trattandosi di una disposizione vincolante per il giudice di rinvio, come tale non contestabile neppure dalle parti.

La questione dell'applicabilità dell'art. 622 c.p.p. al caso in cui per effetto dell'annullamento delle statuizioni penali, il giudizio penale prosegue solo per il giudizio sulla responsabilità amministrativa dell'ente, anche ove astrattamente fondata, non può comunque giustificare una rivalutazione della difforme decisione già adotta dalla Corte di cassazione che ha ritenuto di rinviare davanti al medesimo giudice penale il giudizio civile risarcitorio per tutti gli imputati, anche se chiamati a rispondere per reati non solo già dichiarati estinti per prescrizione ma anche diversi da quelli considerati quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5.

5. Infondato é anche il terzo motivo dedotto in merito all'accertamento della responsabilità civile con riferimento alla tipicità della condotta ed all'elemento soggettivo del reato.

Si tratta di censure che ripropongono la questione del metodo di calcolo dei costi indiretti già affrontata anche dalla Corte di cassazione in sede di annullamento della sentenza di assoluzione emessa dal giudice di appello.

La Corte di merito ha dato atto delle doglianze difensive che sono state respinte con motivazione coerente alla verificata fittizia sovrapproduzione dei costi funzionale al conseguimento di un finanziamento pubblico di maggiore importo rispetto a quello spettante, cui hanno concorso i predetti ricorrenti per le cariche direttive assunte ed i poteri decisionali esercitati in seno alle diverse società che ne hanno beneficiato.

6. Devono, invece, ritenersi fondate le censure articolate nel secondo motivo non avendo la Corte di merito fornito alcuna risposta alle pertinenti osservazioni relative alla riqualificazione in tentativo di alcune delle condotte ascritte agli imputati, essendo tale derubricazione, sebbene non rilevante agli effetti penali dopo l'intervenuta prescrizione dei reati, comunque utile ai fini della liquidazione del danno risarcibile, non sussistendo danno emergente in relazione a somme di denaro ove effettivamente non corrisposte dagli enti pubblici che hanno finanziato i progetti interessati dalle truffe prescritte.

In particolare per D.N. deve specificarsi con riferimento alla truffa correlata al progetto "(OMISSIS)" il maggiore importo effettivamente erogato rispetto a quello dovuto a fronte di

un saldo finale non ancora erogato di Euro 26.583,68, tenuto conto anche dell'esclusa solidarietà passiva nei confronti della Regione Veneto e della necessità di meglio quantificare l'entità del danno posto a carico di ciascuno degli imputati.

Con riferimento al progetto (OMISSIS) per il quale il danno é stato determinato in complessivi Euro 40 mila a titolo solidale a carico di D.N. e P., previa decurtazione dell'importo di Euro 116.766,48 relativo alla effettività della fornitura delle I.R.U., la Corte di merito non ha fornito risposta al rilievo dedotto in appello che l'importo del danno é stato liquidato sulla base delle voci rendicontate in esubero senza tenere conto delle somme effettivamente corrisposte dalla Regione Puglia, dato che a fronte di una rendicontazione per Euro 857.651,50, la regione Puglia avrebbe versato effettivamente per questo progetto Euro 812.929,96, con una differenza tra l'importo versato e rendicontato, pari ad Euro 44.721,54, che avrebbe dovuto essere considerata ai fini della liquidazione del danno.

Si tratta di questioni che investono il profilo della liquidazione del danno che devono essere esaminate nel merito imponendosi ai fini della quantificazione del danno una disamina più accurata di quella contenuta nella sentenza impugnata sia degli importi effettivamente erogati rispetto ai diversi progetti finanziati e sia dei criteri di ripartizione del danno tra i singoli imputati.

7. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla quantificazione del danno nei confronti degli imputati D.N.F., P.F. e R.A. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., cui va rimessa anche la statuizione sulle spese per questo giudizio di legittimità.

I ricorsi dei predetti imputati devono essere rigettati nel resto.

All'inammissibilità dei ricorsi di G.A. e Interporto Padova s.p.a. segue la condanna dei soli predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

La ricorrente G. deve essere, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile Regione Veneto, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla, limitatamente alla quantificazione del danno, la sentenza impugnata nei confronti di D.N.F., P.F. e R.A. con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Dichiara inammissibili i ricorsi di G.A. e dell'Interporto Padova S.p.a, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

Condanna inoltre G. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Regione Veneto in questo grado, che si liquidano in Euro 4.050,00 oltre spese generali ed accessori se dovuti.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021